

DELIBERAZIONE 29 settembre 2008, n. 762

**Circolare in ordine agli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale. Articolo 83bis, commi 17-22 legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3, comma 2, lett.a) della l.r. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo - applicativo di normative;

Vista la Procedura di infrazione 2004/4365 ex articolo 226 del Trattato CE con la quale la Commissione europea ha sollevato rilievi circa la compatibilità della normativa statale e regionale in materia di distribuzione di carburanti con gli articoli 43 e seguenti del Trattato;

Vista la legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

Visto in particolare l'articolo 83bis che contiene, ai commi 17-22, le disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti, vale a dire l'eliminazione dei vincoli e delle restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività e che rappresenta la risposta normativa statale ai rilievi sollevati con la Procedura d'infrazione comunitaria;

Considerato che alla citata disposizione, in quanto emanata nell'esercizio della competenza esclusiva statale al fine della tutela della concorrenza, occorre riconoscere il carattere della prevalenza sulle norme regionali in contrasto;

Ritenuto che la vigente normativa regionale, l.r. 24 marzo 2004 n. 19 (Norme per la razionalizzazione e

l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e D.P.G.R 2 agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004 n.19), contiene vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività, ponendosi pertanto in contrasto con i principi comunitari e con l'articolo 83bis, commi 17-22;

Ritenuto necessario fornire agli Enti ed ai soggetti destinatari delle norme indirizzi applicativi delle citate disposizioni regionali, in attesa della modifica alla vigente normativa di settore;

Visto il parere positivo espresso dal CTP nella seduta del 25 settembre 2008;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare la circolare (Allegato A), parte integrante del presente atto, in ordine agli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale. Articolo 83bis, commi 17-22 legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

2. di trasmettere copia della circolare ai Sindaci, all'Anci, alle Associazioni dei gestori, alle Società petrolifere e agli altri Enti e soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini*

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

***Circolare in ordine agli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale. Articolo 83bis, commi 17-22 legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).***

Nel Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Tale normativa, entrata in vigore il 22 agosto 2008 contiene all'articolo 83-bis, commi 17-22, le disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti, vale a dire l'eliminazione dei vincoli e delle restrizioni all'esercizio di tale attività.

Ciò rappresenta la risposta normativa statale ai rilievi sollevati nella procedura d'infrazione in materia di distribuzione di carburanti (n. 2004/4365) avviata dalla Commissione europea per incompatibilità delle normative, statali e regionali, ai principi comunitari.

In particolare, con le disposizioni che prevedono la soppressione dei "vincoli con finalità commerciali" di cui all'articolo 83bis, comma 17, vale a dire l'eliminazione di distanze e superfici minime commerciali nonché delle restrizioni o obblighi relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi, lo Stato ha esercitato la propria competenza in materia di "tutela della concorrenza" e di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni" ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Ne consegue pertanto che alle suddette disposizioni statali anche in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo, debba riconoscersi il carattere della prevalenza sulle norme regionali, nonché sui conseguenti provvedimenti degli enti locali, contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti e quindi in contrasto con le norme statali nonché con l'articolo 43 del Trattato CE.

Inoltre, tenendo conto di quanto disposto dal comma 20 del suddetto art.83-bis ed in considerazione della circostanza che la restrizione degli orari di apertura degli impianti è uno dei rilievi sollevati con la procedura d'infrazione comunitaria è da ritenersi non più applicabile la disposizione regionale che stabilisce le fasce orarie (art. 13 del D.P.G.R. 42/R/20004).

Il settore della distribuzione dei carburanti in Toscana è attualmente disciplinato dalla legge regionale 24 marzo 2004, n.19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dal D.P.G.R. 2 agosto 2004, n.42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004 n.19); tale normativa contiene oltre ai principi generali della materia, i criteri regionali che attengono alla programmazione del settore (individuazione delle nuove tipologie di impianti, fissazione di valori di superfici e distanze minime, previsione di attività commerciali integrative, fissazione di fasce orarie, ecc.).

Nell'attesa della modifica della normativa regionale alla luce dei principi comunitari e delle nuove disposizioni statali e al fine di contribuire alla corretta applicazione della medesima da parte degli enti e dei soggetti destinatari delle norme, si ritiene opportuno segnalare le norme regionali che, poichè in contrasto, sono da considerarsi non più suscettibili di applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 133/2008. Esse sono in particolare:

L.R. 19/2004:

- ART. 5 (REGOLAMENTO): per le parti relative alla previsione di superfici e distanze minime tra impianti e di fasce orarie;
- ART.8 (AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ESERCIZIO DI NUOVI IMPIANTI STRADALI E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE ): per la parte relativa alla previsione di restrizioni all'installazione di attività integrative nell'impianto;
- ART. 15 (UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI); per la parte relativa alla previsione della facoltà comunale di deroga alle distanze e superfici minime;

R.R. 42/R/2004:

- ART. 4 (TIPOLOGIE DI NUOVI IMPIANTI): per le parti relative alla previsione dell'obbligatorietà di attività integrative nei nuovi impianti;
- ART. 5 (SUPERFICIE MINIMA DEGLI IMPIANTI)
- ART. 6 (DISTANZE MINIME FRA GLI IMPIANTI)
- ART. 7 (MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DISTANZE)
- ART. 8 (ATTIVITÀ ECONOMICHE ACCESSORIE INTEGRATIVE NEGLI IMPIANTI ESISTENTI): per le parti relative alla previsione delle modalità per la dotazione di attività integrative negli impianti esistenti;
- ART. 13 (ORARI DI APERTURA)
- ALLEGATO A

Si richiama, pertanto l'attenzione sulla circostanza che dal 22 agosto 2008 le domande di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette esclusivamente all'osservanza della normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza, ambientale, stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme regionali non in contrasto con i principi comunitari e con le nuove disposizioni statali di cui alla legge 133/2008.

Si ricorda infine che il comma 19 dell'art.83-bis sostituisce parzialmente l'articolo 1, comma 3 del d.lgs. 32/1998 prevedendo la possibilità di rivolgersi ad un professionista "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea" per la presentazione della domanda per un nuovo impianto.